

va tutti i Beni di chi non pagava. Nè questa usanza era propria de' soli Longobardi. Quasi tutti ancora gli altri Popoli Settentrionali praticavano lo stesso. Vedi le Leggi Salica, Ripuaria, Bavarica &c. Anzi anche ne' Secoli posteriori si veggono prescritte pene molto lievi al Furto, ed Omicidio. In una Bolla di Papa Gregorio IX. dell' Anno 1230. indirizzata a gli Uomini di Castello Serrone, si leggono le seguenti parole: *Si aliquis committit Omicidium, vel facit alicujus membri incisionem, debet solvere Curiae XX. solidos Provenientes. Et ille qui est specialis Dominus ejus debet facere inde justitiam & vindictam. De sanguine vero debet solvere Curiae X. solidos. Item si aliquis committit Furtum intra Castrum de die, debet solvere Curiae V. solidos; si de nocte X. solidos. Item si quis furatur uvas vel confimilia, debet solvere Curiae XII. denarios.* Essendo state così leggiere una volta le pene, e cotanto inferociti e turbolenti i Costumi de' gli uomini, si può ben conietturare, che frequenti fossero i delitti, con ingrassarsi poi delle spoglie de' rei il Regio Fisco, e massimamente se si trattava di ribellione. Con suo Diploma Arrigo I. tra gl' Imperadori nell' Anno 1016. donò a Richilda Contessa *medietatem Curtis Trecentulae*, com medietate Castelli, & Capellae, & Campi Ducis &c. sicut a Berengario, & Hugone filius Sigefredi Comitum, nostro Imperio rebellantibus haecenus visa sunt possideri. Questa Richilda fu poi Moglie di Bonifazio Duca, e Marchese di Toscana. Così nell' Anno 960. Berengario II. Re d' Italia donò a Willa Regina sua Moglie *Cortem Ubiani*, con dire di voler noto ad ognuno, *hunc Rogum, cujus haec hereditas legaliter visa fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse, quodque statum Regni nostri, nostrasque Personas, tractando penitus consensit in nihilum redigere, nostrisque se copulavit inimicis &c.* Oltre a ciò pervenivano al Fisco Regale molte Eredità per mancanza di Eredi. Nella Legge 158. del Re Rotari è decretato, che se alcuno muore lasciando solamente Figlie legittime, e Figli bastardi, i *Parenti proximi*, cioè gli Agnati, prenderebbero due oncie del di lui asse. *Et si Parentes non fuerint, Curia Regia ipsas duas uncias suscipiat.* Che se uno moriva *sine heredibus res ipsius ad Curiam Regis* scadevano: il che va inteso, purchè egli non avesse testato. Gli eredi legittimi si computavano *usque ad septimum geniculum*, o sia grado. Dura anche oggidì in molti Luoghi questo costume o più duro, o più mite secondo gli Statuti. Guaimario I. Principe di Salerno (come costa da un suo Diploma dell' Anno 886.) donò alla Chiesa di San Massimo fondata da Guaiferio Principe suo Padre in Salerno, *integras res Benenati & Ademarii &c. eo quod sine heredibus mortui sunt, & sacri nostri Palatii pertinent.* E di quì s'intende, come sì sovente gli antichi Re ed Imperadori donassero alle Chiese tanti poderi e Corti, come costa da i loro Diplomi, i quali quasi soli si sono salvati dalle ingiurie del tempo, e però tuttavia esistenti ne gli Archivi Sacri. Col nome poi di Corti significavano gli antichi l' unione di molti